


Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 60 del 12 marzo 1946

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA



UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO

D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 marzo 1946, n. 74

NORME PER L'ELEZIONE DEI DEPUTATI ALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 marzo 1946, n. 74.

Norme per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, e l'art. 28 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

L'Assemblea Costituente è eletta a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

La rappresentanza è proporzionale.

L'esercizio del voto è un obbligo al quale nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno ad un suo preciso dovere verso il Paese in un momento decisivo della vita nazionale.

L'elenco di coloro che si astengono dal voto nelle elezioni per la Costituente, senza giustificato motivo, sarà esposto per la durata di un mese nell'albo comunale.

Per il periodo di cinque anni la menzione « non ha votato » sarà iscritta nei certificati di buona condotta che vengano rilasciati a chi si sia astenuto dal voto senza giustificato motivo.

Art. 2.

Ogni elettore dispone di un voto di lista.

Egli ha facoltà di attribuire preferenze, per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata, nei limiti e con le modalità stabiliti dal presente decreto.

Art. 3.

I deputati all'Assemblea Costituente sono 573 suddivisi in collegi.

Ogni collegio è costituito in guisa da eleggere un minimo di 7 deputati, ~~secondo le circoscrizioni stabilite nella tabella 4, allegata al presente decreto.~~

Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale, ai soli fini della utilizzazione dei voti residuali.

La elezione nel collegio « Val d'Aosta » è regolata da norme speciali.

TITOLO II

ELETTORATO.

CAPO I

Elektorato attivo.

Art. 4.

Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età entro il 31 dicembre 1945, eccettuati i casi d'indegnità previsti dai successivi articoli 5 e 6.

Art. 5.

Non sono elettori:

1) gl'interdetti e gl'inabilitati per infermità di mente;

2) i commercianti falliti, sinchè dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;

3) coloro che sono stati sottoposti ai provvedimenti di polizia previsti dagli articoli 164 e 181 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fino ad un anno dopo la data in cui la misura di sicurezza è stata eseguita o in altro modo estinta, purchè i provvedimenti stessi non siano stati determinati da motivi politici;

4) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive e a libertà vigilata, sino ad un anno dopo la cessazione degli effetti dei provvedimenti;

5) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

6) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;

7) i condannati per i reati previsti dall'art. 2, n. 10, del decreto Ministeriale 24 ottobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 gennaio 1945, n. 9;

8) coloro che, in una sentenza di condanna, sono stati dichiarati ubriachi abituali, fino a cinque anni dopo la data in cui la pena è stata eseguita o si è in altro modo estinta.

Le disposizioni dei numeri 5, 6, 7 e 8 non si applicano, se la sentenza di condanna è stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici, in base a disposizioni legislative di carattere generale, o se il reato è estinto per effetto delle amnistie concesse dal Regio decreto 5 aprile 1944, n. 96, e dal decreto Luogotenenziale 17 novembre 1945, n. 719, o se i condannati sono stati riabilitati;

9) coloro che hanno l'esercizio dei locali indicati nel titolo VII del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

10) le donne indicate nell'art. 354 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

11) i condannati per i reati previsti nel titolo I del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo;

12) coloro che, in base alle pronuncie delle commissioni provinciali di cui all'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, o all'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sono privati dei diritti elettorali attivi e passivi.

Art. 6.

Sono altresì esclusi dal diritto di voto coloro che hanno ricoperto le seguenti cariche:

- a) segretario o vice segretario del partito fascista;
- b) membro del gran consiglio del fascismo;
- c) componente del direttorio nazionale o del consiglio nazionale del partito fascista;
- d) ispettore nazionale o ispettrice nazionale delle organizzazioni femminili del partito fascista;
- e) segretario o vice segretario federale; fiduciaria o vice fiduciaria delle federazioni dei fasci femminili;
- f) ispettore o ispettrice federale, eccettuati coloro che abbiano esercitato funzioni esclusivamente amministrative;
- g) segretario politico o segretaria del fascio femminile di comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti (censimento 1936);
- h) qualsiasi carica del partito fascista repubblicano;
- i) consigliere nazionale;
- l) deputato che, dopo il 3 gennaio 1925, abbia votato leggi fondamentali intese a mantenere in vigore il regime fascista; senatore dichiarato decaduto;
- m) ministro o sottosegretario di Stato dei governi fascisti in carica o nominati dal 6 gennaio 1925;
- n) membro del tribunale speciale per la difesa dello Stato o membro dei tribunali straordinari della pseudo repubblica sociale;
- o) prefetto o questore nominati per titoli fascisti; capo della provincia o questore nominati dal governo della pseudo repubblica sociale;
- p) « moschettiere del duce », ufficiale della milizia volontaria sicurezza nazionale, in servizio permanente retribuito, eccettuati gli addetti ai servizi religiosi, sanitari, assistenziali e gli appartenenti alle legioni libiche, alle milizie ferroviaria, postelegrafonica, universitaria, alla G.I.L., alla D.I.C.A.T., e Da.cos., nonché alla milizia forestale, stradale e portuaria;
- q) ufficiale che abbia prestato effettivo servizio nelle forze armate della pseudo repubblica sociale; ufficiale della guardia nazionale repubblicana, o componente delle brigate nere, delle legioni autonome e dei reparti speciali di polizia politica della pseudo repubblica sociale.

Sono eccettuati dalla privazione del diritto elettorale coloro che siano dichiarati non punibili ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e coloro che, prima del 10 giugno 1940, abbiano assunto un deciso atteggiamento contro il fascismo.

CAPO II

Eleggibilità.

Art. 7.

Sono eleggibili all'Assemblea Costituente i cittadini e cittadine italiani che, al giorno delle elezioni, abbiano compiuto il 25° anno di età, eccettuati i casi previsti dagli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 del presente decreto.

Art. 8.

Non sono eleggibili:

- a) i presidi delle provincie e i podestà dei comuni, eccettuati i presidi e i podestà nominati, dopo il 25 luglio 1943, dal Governo legittimo italiano;

- b) gli ufficiali superiori e ufficiali generali delle Forze armate dello Stato che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione e gli ufficiali di qualunque grado, che, per aver cooperato, dall'8 settembre 1943, con le forze armate che combattevano contro l'Italia, siano stati cancellati dai ruoli con perdita del grado;

- c) gli impiegati di pubbliche amministrazioni di grado superiore al IX dell'ordinamento gerarchico dello Stato o equiparati che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione;

- d) coloro che siano stati definitivamente cancellati dagli albi professionali per giudizio di epurazione;

- e) coloro che si siano iscritti al partito fascista repubblicano o che abbiano collaborato con esso.

Art. 9.

Non sono eleggibili:

- a) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;

- b) i capi di gabinetto dei Ministri;

- c) gli Alti Commissari per la Sardegna e la Sicilia, i prefetti o chi ne fa le veci, nella circoscrizione di loro competenza;

- d) i magistrati, eccetto quelli delle giurisdizioni superiori, i vice prefetti e i funzionari di pubblica sicurezza nella circoscrizione di competenza di ciascuno di essi;

- e) gli ufficiali generali e gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.

Le cause di ineleggibilità stabilite in questo articolo non hanno effetto, se le funzioni esercitate siano cessate entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 10.

I diplomatici, eccettuati quelli che non provengono dai ruoli dell'Amministrazione degli affari esteri, i consoli, i vice-consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti alla Assemblea Costituente, sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da governi esteri.

Art. 11.

Non sono eleggibili coloro che siano vincolati con lo Stato per concessioni o contratti di opere o di somministrazioni; i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzione continuativa o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato; i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle società e imprese suddette.

TITOLO III

DELLE LISTE ELETTORALI.

Art. 12.

La formazione delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per la elezione sono regolate dalle disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, del decreto del Ministro per l'interno 24 ottobre 1944, e successive modificazioni ed aggiunte, nonché del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 214, e del presente decreto.

TITOLO IV

DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO.

Art. 13.

I comizi elettorali sono convocati con decreto Luogotenenziale, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Qualora eccezionali circostanze inerenti all'attuale situazione in alcune zone di frontiera rendessero impossibile la convocazione in esse dei comizi elettorali, si potrà provvedere con successivo decreto alle elezioni suppletive. In tal caso, col decreto di cui al primo comma, saranno delimitate, anche nell'ambito di ciascun collegio, le circoscrizioni nelle quali l'elezione è rinviata e sarà stabilito il numero dei deputati da eleggere nei collegi in cui la convocazione dei comizi è fatta parzialmente.

Dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del decreto di convocazione al giorno stabilito per le elezioni devono decorrere almeno settanta giorni.

I sindaci di tutti i comuni del Regno daranno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.

Art. 14.

Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate da non meno di 500 e non più di 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.

I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza, agli effetti dell'art. 57, sesto comma.

La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma dev'essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei deputati da eleggere nel collegio e deve indicare cognome, nome, paternità e luogo di nascita dei singoli candidati.

Art. 15.

Le liste dei candidati per il collegio unico nazionale devono essere presentate da non meno di dodici delegati effettivi di liste aventi lo stesso contrassegno che assumerà la lista per il collegio unico nazionale.

Ciascuna lista per il collegio unico nazionale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero delle circoscrizioni.

I candidati al collegio unico nazionale devono essere compresi in almeno una lista circoscrizionale.

Nessun candidato può essere compreso in liste del collegio unico nazionale e circoscrizionali portanti contrassegni diversi, nè in più di tre liste circoscrizionali, pena la nullità della sua elezione.

Art. 16.

Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale ~~invece nella tabella di allegato al presente decreto~~, non più tardi delle ore 16 del quarantacinquesimo giorno anteriore a quello della votazione, insieme con gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di nascita, o documento equipollente, dei candidati e la dichiarazione firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione.

I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati. Il sindaco inadempiente è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso, la pena è diminuita della metà. Il procuratore del Regno procede a giudizio direttissimo.

La firma degli elettori, indicante il nome, cognome o paternità del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune, nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 1 per ogni sottoscrizione autenticata, ma non meno di lire 100.

Nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati: il colpevole è punito con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 10.000.

Contro il colpevole il procuratore del Regno procede a giudizio direttissimo.

Insieme con la lista, dev'essere presentato un modello di contrassegno, anche figurato, o dev'essere dichiarato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista intenda distinguersi o collegarsi con il collegio unico nazionale.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 20 e a presentare eventualmente la lista dei candidati al collegio unico nazionale per la utilizzazione dei voti residuali.

La cancelleria della Corte di appello o del Tribunale circoscrizionale deve rilasciare immediatamente ricevuta delle liste dei candidati presentate, delle designazioni dei delegati e, secondo l'ordine di presentazione, attribuisce a ciascuna lista un numero progressivo, facendone cenno nella ricevuta.

Art. 17.

Le liste dei candidati al collegio unico nazionale devono essere presentate alla cancelleria della Corte di cassazione, che è costituita in ufficio centrale nazionale, non più tardi delle ore 16 del trentesimo giorno anteriore a quello della votazione, con gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di nascita o documento equipollente dei candidati, le dichiarazioni

di presentazione dei delegati di lista e l'attestazione della cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale dalla quale risulti per ciascun candidato che è compreso in una lista circoscrizionale.

La cancelleria della Corte di cassazione deve rilasciare immediatamente ricevuta delle liste dei candidati presentate e, secondo l'ordine di presentazione, attribuisce a ciascuna lista un numero progressivo, facendone cenno nella ricevuta.

Art. 18.

La Corte di appello o il Tribunale, nella cui giurisdizione è il comune capoluogo del collegio, esercita le funzioni di ufficio centrale circoscrizionale, con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. L'ufficio predetto, entro dieci giorni dalla scadenza del termine stabilito nel primo comma dell'articolo 16:

1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto e comprendano il numero minimo dei candidati indicato nell'art. 14; dichiara invalide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero eccedente di candidati, cancellando gli ultimi nomi;

2) rietusa i contrassegni identici o facilmente confondibili con contrassegni di altre liste presentate, dando la preferenza ai contrassegni che fossero stati precedentemente depositati presso il Ministero dell'interno e invita i rappresentanti delle liste interessate a presentare entro 48 ore il nuovo contrassegno;

3) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manchi la prescritta accettazione, e di quelli che non abbiano compiuto 25 anni al giorno della elezione;

4) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata;

5) assegna un numero a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione;

6) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

7) provvede, per mezzo della prefettura del capoluogo del collegio, alla stampa delle liste con relativo contrassegno e numero d'ordine in unico manifesto ed alla trasmissione di esso ai sindaci dei comuni del collegio, i quali provvedono alla pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il ventesimo giorno anteriore alla data delle elezioni. Cinque copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione a norma dell'art. 39;

8) trasmette immediatamente all'autorità designata dal Ministero dell'interno le liste definitive e i contrassegni relativi, perchè siano stampati nelle schede.

Art. 19.

La Corte di cassazione, composta da un presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal primo presidente entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito nel primo comma dell'art. 17:

1) verifica se le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di delegati di lista prescritto, e riduce al limite stabilito quelle conte-

nenti un numero eccedente di candidati, cancellando gli ultimi nomi;

2) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manchi la prescritta accettazione e di quelli che non abbiano compiuto 25 anni al giorno dell'elezione;

3) verifica se i candidati al collegio unico nazionale siano compresi in almeno una lista circoscrizionale;

4) provvede per mezzo del Ministero dell'interno a pubblicare le liste con il relativo contrassegno nella *Gazzetta Ufficiale* e a comunicarle alle prefetture dei capoluoghi dei collegi circoscrizionali, perchè ne diano notizia all'ufficio centrale circoscrizionale.

Art. 20.

Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'art. 16, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione e alla Corte di appello o al Tribunale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti è presentato alla cancelleria della pretura, nella cui circoscrizione ha sede la sezione elettorale, entro l'ottavo giorno antecedente a quello delle elezioni.

La cancelleria ne rilascerà ricevuta e provvederà all'invio delle singole designazioni alla segreteria delle sezioni.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso la Corte di appello o il Tribunale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendone al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e potrà fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

Il presidente, uditi gli scrutatori, potrà con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Art. 21.

Entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, a cura del sindaco, saranno preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno da quello della pubblicazione del decreto stesso. Il certificato indica la circoscrizione, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando, che sarà staccato dal presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.

Per l'elettore residente nel comune, la consegna del certificato è effettuata a domicilio ed è constatata mediante ricevuta dell'elettore stesso o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio con lui convivente.

Quando il certificato sia rifiutato o la persona, alla quale è fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo redige apposita dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del comune, i certificati sono rimessi dall'ufficio comunale, per tramite del sindaco del comune di loro residenza, se questa sia conosciuta.

Per i militari delle Forze armate e gli appartenenti a corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, i quali prestino servizio fuori del comune nelle cui liste sono iscritti, i comandanti dei reparti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, devono richiedere al sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali, per eseguirne poi, immediatamente, la consegna agli interessati.

Gli elettori, dal trentesimo giorno antecedente sino a quello dell'elezione compreso, possono personalmente ritirare il certificato d'iscrizione nella lista elettorale, se non lo abbiano ricevuto: della consegna si fa annotazione in apposito registro.

Se un certificato sia smarrito o divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente fino a tutto il giorno delle elezioni, e previa annotazione in apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro, munito di speciale contrassegno, sul quale dev'essere dichiarato che trattasi di duplicato.

Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il presidente della commissione elettorale, previ sommari accertamenti, può nominare un commissario che intervenga presso il comune per la distribuzione dei certificati.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale rimarrà aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, dal trentesimo giorno antecedente le elezioni e nel giorno stesso delle elezioni, almeno dalle ore nove alle diciannove.

I comandanti di reparti militari, il sindaco, il segretario comunale e gli impiegati comunali addetti all'ufficio della distribuzione dei certificati che violino le presenti disposizioni sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 3000 a lire 10.000. Il procuratore del Regno procede a giudizio direttissimo.

Art. 22.

La commissione elettorale trasmette al sindaco le liste elettorali di cui all'art. 12 almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

Art. 23.

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione;
- 3) cinque copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
- 4) i verbali di nomina degli scrutatori;
- 5) il pacco delle schede che al sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla prefettura, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

6) due urne del tipo descritto nell'art. 25 destinate a contenere: la prima, le schede da consegnarsi agli elettori; la seconda, quelle restituite da essi dopo espresso il voto;

7) congruo numero di matite copiative per il voto.

Art. 24.

Le schede sono di carta consistente, di tipo unico o di identico colore per ogni collegio; sono formate a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella ~~tabella B~~ allegata al presente decreto, e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo il numero progressivo di cui all'ultimo comma dell'art. 16.

Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

Nella parte centrale, saranno tracciate le linee orizzontali sufficienti a contenere i voti di preferenza. Sono vietati altri segni o indicazioni.

Art. 25.

I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva ~~dotore nel modello descritto nella tabella A~~ allegata al presente decreto, sono forniti dal Ministero dell'interno.

Le urne, fornite dal Ministero stesso, devono avere le caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti ~~nelle tabelle B ed E~~ allegate al presente decreto.

In ogni sezione devono essere usate urne di un solo modello.

Art. 26.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, la giunta municipale accerta la esistenza dei plichi sigillati contenenti i bolli, l'integrità dei relativi sigilli e l'esistenza e il buono stato delle urne e dei tavoli occorrenti alle varie sezioni.

Ciascuno dei suoi membri può ricorrere al prefetto, perchè, ove ne sia il caso, provveda a far eseguire queste operazioni.

Art. 27.

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale, composto di un presidente, di cinque scrutatori, dei quali il più anziano assume le funzioni di vice presidente, e di un segretario. Il presidente è designato dal primo presidente della Corte di appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale della cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del primo presidente, siano idonei all'ufficio, esclusi i dipendenti dai Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti, ed altresì gli appartenenti a Forze armate in servizio.

Presso la cancelleria di ciascuna Corte di appello, sarà tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

In caso di impedimento del presidente che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri e vice cancellieri e segretari degli uffici giudiziari, per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.

Al presidente dell'ufficio elettorale dev'essere corrisposto dal comune, nel quale l'ufficio stesso ha sede, il trattamento di missione dovuto agli impiegati dello Stato di grado V, a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320.

Art. 28.

Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti le elezioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, la giunta comunale, sentiti i rappresentanti di lista, se già designati, procede alla nomina degli scrutatori tra gli elettori del comune che siano idonei alle funzioni di scrutatore, esclusi sempre i candidati. Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della giunta voterà per due nomi e si proclameranno eletti coloro che avranno ottenuto un maggior numero di voti. A parità di voti, sarà proclamato eletto l'anziano di età.

Se il comune sia retto da un commissario, questi procede, sentiti i rappresentanti di lista, se già designati, alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale.

Ai nominati, il sindaco o il commissario notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il sesto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

A ciascuno degli scrutatori il comune, nel quale ha sede l'ufficio elettorale, deve corrispondere l'onorario giornaliero di lire 300.

Art. 29.

Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di esso, fra gli elettori residenti nel comune che sappiano leggere e scrivere, preferibilmente nelle categorie seguenti:

- 1) funzionari appartenenti al personale delle cancellerie degli uffici giudiziari;
- 2) notai;
- 3) impiegati o pensionati dello Stato e degli enti locali;
- 4) ufficiali giudiziari.

Al segretario dev'essere corrisposto dal comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, l'onorario giornaliero di lire 300 se vi abita, o, in caso diverso, il trattamento di missione spettante agli impiegati dello Stato di grado VII, a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320.

Il processo verbale è redatto dal segretario in due esemplari, e in esso dev'essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dal presente decreto. Il processo verbale è atto pubblico.

Art. 30.

Le spese per il trattamento di missione e l'onorario corrisposti dal comune ai presidenti dei seggi, agli scrutatori ed ai segretari, saranno rimborsate dallo Stato.

Art. 31.

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore più anziano che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.

Tutti i membri dell'ufficio compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Per i reati commessi in danno dei membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, si procede a giudizio direttissimo.

Art. 32.

Salvo le maggiori pene stabilite dall'art. 77 per il caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da lire 3000 a lire 5000. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede a giudizio direttissimo.

Art. 33.

Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati.

TITOLO V.

DELLA VOTAZIONE.

Art. 34.

La sala delle elezioni deve avere una sola porta di ingresso aperta al pubblico, salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle donne.

La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.

Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti.

Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione o, quanto meno, da due a quattro tavoli separati l'uno dall'altro, addossati a una parete, a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto.

Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

Art. 35.

Nel giorno delle elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Ogni propaganda elettorale è vietata entro il raggio di duecento metri dall'ingresso della sezione elettorale.

Le infrazioni sono punite con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 2000 a lire 10.000.

Possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva.

E' assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere. Il contravventore a questo divieto è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata. Si procede a giudizio direttissimo.

Art. 36.

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.

Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e

siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

Art. 37.

Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

Il presidente depone le schede nella prima urna e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 5 dell'art. 23.

Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore sei del giorno seguente, affidando la custodia delle urne e dei documenti alla forza pubblica.

Art. 38.

Alle ore sei antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il presidente riprende le operazioni elettorali, e, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.

Imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda, riponendole tutte nella stessa urna.

Tali operazioni devono essere esaurite non oltre le otto antimeridiane. Successivamente il presidente dichiara aperta la votazione.

Art. 39.

Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli articoli 40 e 41.

Un estratto delle liste degli elettori e quattro copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente affissi nella sala delle elezioni, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.

Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore nella circoscrizione.

Art. 40.

Il presidente, gli scrutatori, i rappresentanti delle liste dei candidati e il segretario del seggio votano nella sezione, nella quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altre sezioni o in altre circoscrizioni. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando il certificato elettorale.

Art. 41.

I militari delle Forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato sono ammessi a votare nel comune, in cui si trovano per causa di servizio.

Essi potranno esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e saranno iscritti in una lista aggiunta.

Nei comuni, nei quali normalmente hanno sede rilevanti contingenti di forze armate o di corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, potranno essere costituite, se necessario, speciali sezioni elettorali, con le stesse modalità prescritte per le normali sezioni, ma fuori degli edifici militari. E' vietato ai militari di recarsi inquadrate o armati nelle sezioni elettorali.

L'iscrizione dei militari nelle relative liste sarà fatta a cura del presidente.

Art. 42.

Gli elettori non possono farsi rappresentare, nè inviare il voto per iscritto.

Gli elettori che, per impedimento fisico evidente o validamente dimostrato all'ufficio, siano nella impossibilità di votare sono ammessi dal presidente a far esprimere il voto da un elettore di loro fiducia in loro presenza.

Il segretario indica nel verbale il motivo specifico dell'impedimento e il nome dell'elettore che ha assistito il votante. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

Art. 43.

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identità o altro documento d'identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purché munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione, sulla lista autenticata dalla commissione elettorale, saranno indicati gli estremi del documento.

In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma sulla colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 77.

L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.

In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 49.

Art. 44.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico; estrae dalla prima urna una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme con la matita copiativa, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale, nell'apposita colonna accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della

L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda, con la matita, un segno nell'apposita casella a fianco del contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta. Con la stessa matita indicherà il voto di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dall'art. 45. L'elettore dovrà poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli darà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere.

Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nella seconda urna.

Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.

Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale farà anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata. La mancata riconsegna della scheda o della matita è punita con l'ammenda da lire 1000 a lire 3000. Con uguale ammenda viene punito il presidente che non distacchi l'appendice della scheda.

Art. 45.

Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero delle preferenze è di due, se i deputati da eleggere sono fino a 15; di tre, da 16 in poi.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate nella parte centrale della scheda, il nome e cognome o il solo cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista votata. In caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista, dovrà scriversi sempre il nome e cognome, e, ove occorra, la paternità.

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti.

Sono vietati altri segni o indicazioni. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il collegio sono nulle; rimangono valide le prime.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

Le preferenze per candidati compresi in liste di altri collegi, aventi lo stesso contrassegno della lista votata, sono inefficaci.

Sono, altresì, inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella indicata col contrassegno.

Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo ai candidati che, per effetto dell'ordine di precedenza indicato al n. 6 dell'art. 18, siano in testa alla lista votata.

Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze della medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza.

Art. 46.

Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

Il presidente dell'ufficio che trascura, o chiunque altro impedisca, di far entrare l'elettore nella cabina, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.

Si procede a giudizio direttissimo.

Art. 47.

Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può rimediare al presidente una seconda, restituendo però la prima, in quale è messa in piego, dopo che il presidente vi abbia scritto « scheda deteriorata », aggiungendo la sua firma.

Il presidente deve immediatamente sostituire nella prima urna la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata con lo stesso numero di quella deteriorata, nonché col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'art. 44, è annotata la consegna della nuova scheda.

Art. 48.

La votazione deve proseguire fino alle ore venti nelle sezioni che abbiano meno di 500 iscritti e fino alle ore ventidue nelle altre. Tuttavia gli elettori che siano ancora nella sala sono ammessi a votare.

Art. 49.

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 65, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

TITOLO VI.

DELLO SCRUTINIO.

Art. 50.

Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi dell'articolo 48, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

- 1) dichiara chiusa la votazione;
- 2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla commissione eletto-

rale, dalla lista di cui all'art. 41 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un piego sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio.

Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliono ed il piego stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento il quale ne rilascia ricevuta;

3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuta la scheda non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnate o trasmesse al pretore del mandamento;

4) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede non spogliate ed alla formazione di un piego, nel quale debbono essere riposte le carte relative alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo. All'urna e al piego devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo col bollo di cui all'art. 38 e quello dei rappresentanti di lista che vogliono aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori. Indi il presidente rinvia lo scrutinio al giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio la votazione.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.

Art. 51.

Compiute le operazioni di cui all'art. 50, il presidente, dopo aver fatto sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

Affida, infine, alla forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

E' tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Art. 52.

Trascorse due ore dalla chiusura della votazione, se, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa, non abbiano potuto compiersi le operazioni indicate ai numeri 1, 2, 3 dell'art. 50, il presidente chiude l'urna contenente le schede non spogliate e quella contenente le schede non distribuite, e ripone in un piego, secondo i casi, le liste indicate al n. 2 dell'art. 50, le schede rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, quelle eventualmente fuori delle urne e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.

Alla chiusura delle urne e alla formazione del piego si procede con le norme stabilite al n. 4 dell'art. 50 facendone menzione nel processo verbale. Poi il presidente rinvia le operazioni alle ore otto e provvede alla custodia della sala ai sensi dell'art. 51.

Il verbale dev'essere redatto in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

Art. 53.

All'ora indicata nel penultimo comma dell'articolo precedente, il presidente ricostituisce l'ufficio e chiama ad assistere alle operazioni i rappresentanti delle liste dei candidati. Constatata l'integrità dei mezzi di segnalazione apposti sulle aperture e sugli accessi della sala, nonché l'integrità delle urne e dei sigilli:

1) procede al compimento delle operazioni che non fossero state condotte a termine nell'adunanza precedente;

2) procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dalla seconda urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza o il numero del candidato stesso nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella prima urna, dalla quale furono tolte le schede non usate. E' vietato estrarre dalla seconda urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella prima urna, dopo spogliato il voto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio;

3) conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti quanto al numero dei voti riportati complessivamente dalle liste dei candidati, sommato a quello dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, che non siano stati assegnati ad alcuna lista;

4) accerta la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli iscritti e, in caso di discordanza, ne indica la ragione.

Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori, ed alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego che, insieme con quello delle schede deteriorate e delle schede consegnate senza appendice o numero o bollo o firma dello scrutatore, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo, di cui all'art. 38, e quello dei rappresentanti delle liste dei candidati presenti, le firme del presidente e di almeno due scrutatori. Il piego dev'essere annesso all'esemplare del verbale prescritto dall'art. 56, secondo comma.

Tutte le altre schede spogliate vengono chiuse in un piego con le indicazioni, le firme e i sigilli prescritti nel precedente comma, da depositarsi nella cancelleria della pretura a' termini dell'art. 56.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti alle liste o ai candidati) e delle decisioni del presidente.

Tutte queste operazioni devono essere proseguite senza interruzione e ultimate entro le ore ventiquattro.

Art. 54.

Salve le disposizioni degli articoli 44, 45 e 46, sono nulli i voti quando le schede:

- 1) non siano quelle prescritte dall'art. 24 o non portino il bollo o la firma richiesti dagli articoli 37 e 38;
- 2) presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni i quali debbano ritenersi fatti artificialmente;
- 3) non esprimano il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati o lo esprimano per più di una lista o non offrano la possibilità di identificare la lista prescelta.

E' valido il voto se il segno è apposto sul contrassegno di lista, anzichè nella casella a fianco di esso.

Art. 55.

Se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa ultimare le operazioni rinviate alle ore otto del giorno successivo a quello delle elezioni a norma del penultimo comma dell'art. 52, ovvero non possa procedere allo scrutinio, o non lo compia nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore ventiquattro del giorno successivo a quello delle elezioni, chiudere l'urna contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'altra urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un piego le schede residue, quelle che si trovassero fuori delle urne, e tutti gli altri documenti indicati nell'art. 52.

Alla chiusura delle urne ed alla formazione del piego si applicano le prescrizioni degli articoli precedenti.

Le urne ed il piego, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portate nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione, e consegnate al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'art. 56.

Art. 56.

Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio o ne fa certificazione nel verbale, il quale dev'essere redatto in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un piego, che dev'essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il piego chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i documenti di cui al 3° comma dell'art. 53 alla cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.

La cancelleria del Tribunale provvede all'immediato inoltrare, alla cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale del capoluogo della circoscrizione, del piego

previsto dal comma precedente, nonchè delle urne, dei pieghi e degli altri documenti, di cui agli articoli 53 e 55.

L'altro esemplare del suddetto verbale e di quello redatto a norma dell'art. 52 è depositato, entro il secondo giorno susseguente a quello delle elezioni, nella segreteria del comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Il piego delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato, da due membri almeno dell'ufficio della sezione, al pretore, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della pretura e la propria firma e redige verbale della consegna.

Il pretore invita gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste ad assistere, ove lo credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente le liste, indicato nell'art. 50, n. 2, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, di un estratto delle liste, da lui vistato in ciascun foglio, e in cui sono elencati separatamente gli elettori che hanno votato e quelli che non hanno votato.

Gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste intervenuti possono apporre su ciascun foglio la loro firma.

L'estratto viene immediatamente rimesso al sindaco del comune, dove ha avuto sede la sezione, il quale ne cura il deposito per quindici giorni, nella segreteria, dandone pubblico avviso mediante manifesto. Ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prendere conoscenza dell'estratto.

Qualora non si sia adempiuto a quanto prescritto nel 2°, 3° e 4° comma del presente articolo, il presidente della Corte di appello o del Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.

Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono corrisposte dal comune e rimborsate dallo Stato.

Art. 57.

La Corte di appello o il Tribunale costituiti in ufficio centrale circoscrizionale, ai termini dell'art. 18, procede, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'art. 55, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 50, 52, 53, 54 e 56;

2) facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente, determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato.

La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati da ciascun candidato.

La cifra elettorale serve di base all'assegnazione del numero dei deputati a ciascuna lista. Per questo effetto, si divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei deputati da eleggere più uno, quando alla circoscrizione siano assegnati fino a venti deputati, o più due, quando alla circoscrizione siano

assegnati oltre 20 deputati, ottenendo così il quoziente elettorale. Si attribuiranno quindi ad ogni lista tanti rappresentanti quante volte il quoziente elettorale risulterà contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che rimangono non assegnati verranno attribuiti al collegio unico nazionale.

Se, con il quoziente elettorale calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire alle varie liste superi quello dei seggi assegnati al collegio, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di un'unità il divisore.

Stabilito il numero dei deputati assegnati a ciascuna lista, l'ufficio centrale circoscrizionale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

L'ufficio centrale di ogni collegio circoscrizionale dovrà inoltre stabilire la somma esatta dei voti residuali di ogni lista che dovrà comunicare, insieme col numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati, all'ufficio centrale nazionale presso la Corte di cassazione, secondo quanto dispone l'art. 61. La determinazione della somma dei voti residuali deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati al collegio circoscrizionale vengano attribuiti.

Si considerano voti residuali anche quelli di liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati.

Art. 58.

Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale circoscrizionale, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dal 6° comma del precedente articolo, quei candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Art. 59.

L'ufficio centrale circoscrizionale pronunzia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.

E' vietato all'ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste, gli incidenti avvenuti nelle sezioni; di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

Non può essere ammesso nell'aula, dove siede l'ufficio centrale circoscrizionale, l'elettore che non presenti ogni volta il certificato d'iscrizione nelle liste del collegio. Nessun elettore può entrare armato: si applica la disposizione dell'art. 35, quinto comma.

L'aula dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.

Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 20, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.

Art. 60.

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla segreteria provvisoria dell'Assemblea Costituente, nonché alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico.

Art. 61.

Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale, si deve redigere in triplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

Nel verbale dovrà specificarsi il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati, nonché il numero dei voti residui di ciascuna lista e l'indicazione della lista del collegio unico nazionale alla quale ogni singola lista ha dichiarato di collegarsi per la utilizzazione dei voti residui.

Nel verbale debbono essere inoltre indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità dell'articolo 57.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'ufficio centrale alla segreteria provvisoria dell'Assemblea Costituente, la quale deve rilasciarne ricevuta.

L'organo di verifica dei poteri accerta anche, agli effetti dell'art. 64, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della Corte di appello o del Tribunale; il terzo sarà trasmesso in plico sigillato all'ufficio centrale nazionale presso la Corte di cassazione, mediante corriere speciale.

Art. 62.

L'ufficio centrale nazionale, costituito presso la Corte di cassazione, composto secondo l'art. 19, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici centrali circoscrizionali, procede alla somma dei seggi non attribuiti in tutte le circoscrizioni elettorali e alla somma dei voti residui, in tutti i collegi circoscrizionali, a favore delle singole liste collegate con quelle del collegio unico nazionale. Divide la somma dei voti residui di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire. Il risultato costituisce il quoziente elettorale per il collegio unico nazionale.

Divide poi la somma dei voti residui riversati ad ogni lista del collegio unico nazionale per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnarsi a ciascuna lista del collegio unico nazionale.

I posti rimanenti verranno rispettivamente attribuiti alle liste per le quali queste ultime divisioni avranno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quella lista che abbia avuto riversati maggiori voti residui nel collegio unico nazionale.

Proclama quindi eletti, in corrispondenza del numero dei seggi attribuiti nel collegio unico nazionale a ciascuna lista, i candidati secondo l'ordine che hanno nella lista stessa.

Si applica, infine, anche per questi eletti, il disposto dell'art. 60.

Art. 63.

Il deputato eletto in più collegi deve dichiarare alla presidenza dell'Assemblea Costituente, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale collegio prescelga. Mancando l'opzione, si procede a sorteggio.

Il deputato che sia eletto nel collegio unico nazionale ed in uno o più collegi circoscrizionali, appena convalidato, si intenderà eletto nel collegio unico nazionale e nella sua lista circoscrizionale prenderà il suo posto il primo dei non eletti.

Art. 64.

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, sarà attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

Art. 65.

All'Assemblea Costituente è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronunzierà giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.

I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto.

Le proteste, i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio centrale devono essere trasmessi alla segreteria provvisoria dell'Assemblea Costituente entro il termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall'ufficio centrale. La segreteria ne rilascerà ricevuta.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL COLLEGIO « VAL D'AOSTA ».

Art. 66.

L'elezione uninominale nel collegio « Val d'Aosta » agli effetti dell'art. 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:

1) alla « Val d'Aosta » spetta un solo deputato, secondo il riparto stabilito nella tabella A, allegata al presente decreto;

2) la candidatura dev'essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 100 e non più di 200 elettori del collegio;

3) la dichiarazione di candidatura dev'essere depositata, non più tardi delle ore 16 del quarantacinquesimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la cancelleria del Tribunale di Aosta;

4) la votazione avverrà con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno, la quale conterrà il solo contrassegno di ciascun candidato, secondo il modello risultante dalla tabella B', allegata al presente decreto.

L'elettore, per la scelta del candidato, traccerà un segno, con la matita copiativa, nell'apposita casella a fianco del contrassegno corrispondente.

Una scheda valida rappresenta un voto individuale.

Art. 67.

Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'art. 18, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di ufficio centrale elettorale.

E' proclamato eletto il candidato che ottiene la metà più uno dei voti validi espressi. Nel caso in cui nessun candidato abbia raggiunto tale numero, avrà luogo l'elezione di ballottaggio nella seconda domenica successiva alla prima votazione, fra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti.

In caso di parità, è preferito il candidato più anziano.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI PENALI.

Art. 68.

Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette, o somministra denaro, o valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000, anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata, sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 69.

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000.

Art. 70.

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i

suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000.

Art. 71.

Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 15.000.

Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Art. 72.

Chiunque impedisce l'affissione di manifesti della pubblica autorità concernenti le operazioni elettorali o impedisce la diffusione o l'affissione di stampe di propaganda elettorale, ovvero sottrae o distrugge manifesti o stampe destinati all'affissione o alla diffusione, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 15.000.

Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Art. 73.

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000.

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, schede od altri atti dal presente decreto destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non abbia concorso alla consumazione del fatto.

Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da lire 10.000 a lire 20.000.

Art. 74.

Nei casi indicati negli articoli 69 e 73, primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siansi cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a lire 20.000, salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del Codice penale.

Art. 75.

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda sino a lire 2000.

Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine del presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 2000.

Art. 76.

Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, o assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi, o, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 20.000.

Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 5000 a lire 20.000.

Art. 77.

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere, a un elettore non fisicamente impedito, di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 10.000. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 20.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 10.000 a lire 20.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, pieghi, schede, urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 10.000 a lire 20.000.

Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 20.000.

I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 10.000 a lire 20.000.

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 20.000.

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 20.000.

Art. 78.

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.

Se la condanna colpisca il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque anni, e non superiore a dieci.

Il giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente decreto.

Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'art. 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensione della esecuzione della condanna, e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario.

Art. 79.

L'autorità giudiziaria, alla quale siano stati rimessi per deliberazioni dell'Assemblea Costituente atti di elezioni contestate, dovrà ogni tre mesi informare la Presidenza dell'Assemblea stessa delle sue pronunzie definitive o indicare sommarariamente i motivi, per i quali i giudizi non sono ancora definiti.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 80.

I partiti o i gruppi politici organizzati possono depositare presso il Ministero dell'interno, non oltre il sessantaduesimo giorno anteriore a quello della votazione, il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le loro liste di candidati sia nei collegi circoscrizionali, sia nel collegio unico nazionale.

Tale deposito dev'essere fatto da persona munita di mandato da parte di uno o più dei dirigenti centrali del partito o del gruppo.

Il contrassegno dev'essere depositato in triplice esemplare. Il Ministero dell'interno nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione dell'avvenuto deposito e della sua regolarità.

Qualora il contrassegno risulti identico o facilmente confondibile con altri, il Ministero invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.

Art. 81.

Nessun deputato all'Assemblea Costituente può essere arrestato, all'infuori del caso di flagrante delitto, né sottoposto a procedimento penale, senza l'autorizzazione dell'Assemblea.

Nel caso di arresto in flagranza, l'Assemblea stessa deciderà, entro dieci giorni, se esso dovrà essere mantenuto.

Nessun deputato può essere sottoposto a fermo di polizia e a perquisizione personale o domiciliare.

Art. 82.

A ciascun deputato viene corrisposta, a decorrere dal giorno in cui entra in funzione, una somma mensile a titolo di indennità.

Non è ammessa rinuncia o cessione dell'indennità e non ne è consentito il sequestro nè il pignoramento.

Art. 83.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le occorrenti variazioni in dipendenza del presente decreto.

Art. 84.

L'elettore, che non abbia esercitato il diritto di voto, deve darne giustificazione al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto, dal terzo comma dell'art. 56, per il deposito dell'estratto delle liste elettorali delle sezioni.

Il sindaco, valutati i motivi che abbiano impedito l'esercizio del voto, procede alla compilazione dell'elenco degli astenuti, agli effetti del penultimo comma dell'art. 1, escludendone in ogni caso:

- 1) i ministri di qualsiasi culto;
- 2) i candidati in una circoscrizione diversa da quella nella quale sono iscritti come elettori;
- 3) coloro che dimostrino di essersi trovati, per tutto il giorno delle elezioni, in una località distante più di trenta chilometri dal luogo di votazione in conseguenza:

a) del trasferimento della residenza dopo la compilazione delle liste elettorali del comune in cui sono iscritti;

b) di obblighi di servizio civile o militare;

c) di necessità inerenti alla propria professione, arte o mestiere;

d) di altri gravi motivi;

4) coloro che siano stati impediti dall'esercitare il diritto di voto da malattia o da altra causa di forza maggiore.

La pubblicazione dell'elenco nell'albo comunale vale come notificazione personale.

Contro l'inclusione nell'elenco degli astenuti, gli interessati possono ricorrere, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, al prefetto, che decide con proprio decreto.

Contro il decreto del prefetto non è ammesso alcun reclamo nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

Art. 85.

Il presente decreto entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1946.

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — NENNI — ROMITA —
 CIANCA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO
 — CORBINO — BROGIO — DE COURTEN
 — CEVOLOTTO — MOLÈ — CATTANI —
 GULLO — LOMBARDI — SCILBA —
 GRONCHI — BARBARESCHI — BRACCI
 — GASPAROTTO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1946.

Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 36. — FRASCA



TABELLA A

CIRCOSCRIZIONI DEI COLLEGI ELETTORALI ED ASSEGNAZIONE DEI SEGGI

COLLEGIO	Popolazione	Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati	Sedi degli uffici centrali circoscrizionali
I - Torino - Novara-Vercelli	2.074.305	27	49.305	28	Torino
II - Cuneo - Alessandria-Asti	1.348.374	17	73.374	18	Cuneo
III - Genova - Imperia-La Spezia-Savona	1.466.915	19	41.915	20	Genova
IV - Milano - Pavia	2.667.703	35	42.703	36	Milano
V - Como - Sondrio-Varese	1.040.903	13	65.903	14	Como
VI - Brescia - Bergamo	1.350.381	18	381	18	Brescia
VII - Mantova - Cremona	777.492	10	27.492	10	Mantova
VIII - Trento - Bolzano	669.029	8	69.029	9	Trento
IX - Verona - Padova-Vicenza-Rovigo	2.150.100	28	50.100	29	Verona
X - Venezia - Treviso	1.199.703	15	74.703	16	Venezia
XI - Udine - Belluno	938.003	12	38.003	12	Udine
XII - Trieste e Venezia Giulia-Zara	977.257	13	2.257	13	Trieste
XIII - Bologna - Ferrara-Ravenna-Forlì	1.819.659	24	19.659	24	Bologna
XIV - Parma - Modena-Piacenza-Reggio Emilia	1.519.062	20	19.062	20	Parma
XV - Firenze - Pistoia	1.064.182	14	14.182	14	Firenze
XVI - Pisa - Livorno-Lucca-Apuania	1.139.817	15	14.817	15	Pisa
XVII - Siena - Arezzo-Grosseto	774.014	10	24.014	10	Siena
XVIII - Ancona - Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno	1.278.071	17	3.071	17	Ancona
XIX - Perugia - Terni-Rieti	897.505	11	72.505	12	Perugia
XX - Roma - Viterbo-Latina-Frosinone	2.479.963	33	4.963	33	Roma
XXI - L'Aquila - Pescara-Chieti-Teramo	1.201.536	16	1.536	16	L'Aquila
XXII - Benevento - Campobasso	691.503	9	16.503	9	Benevento
XXIII - Napoli - Caserta	2.241.708	29	66.708	30	Napoli
XXIV - Salerno - Avellino	1.151.689	15	26.689	15	Salerno
XXV - Bari - Foggia	1.539.573	20	39.573	21	Bari
XXVI - Lecce - Brindisi-Taranto	1.102.503	14	52.503	15	Lecce
XXVII - Potenza - Matera	543.262	7	18.262	7	Potenza
XXVIII - Catanzaro - Cosenza-Reggio Calabria	1.771.651	23	46.651	24	Catanzaro
XXIX - Catania - Messina-Siracusa-Ragusa-Enna	2.059.205	27	34.205	27	Catania
XXX - Palermo - Trapani-Agrigento-Caltanissetta	1.940.873	25	65.873	26	Palermo
XXXI - Cagliari - Sassari-Nuoro	1.034.206	13	59.206	14	Cagliari
XXXII - Val d'Aosta	83.455	1	8.455	1	Aosta
TOTALI	42.993.602	558		573	


Visto: Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

MODELLO DELLA SCHEDE DI STATO

Lombo da ingombrare		
Contrassegno 1		Contrassegno 7
Contrassegno 2		Contrassegno 8
Contrassegno 3		Contrassegno 9
Contrassegno 4	Voti di Preferenza	Contrassegno 10
Contrassegno 5	-----	Contrassegno 11
Contrassegno 6	-----	Contrassegno 12
Contrassegno 	-----	Contrassegno
Primo lombo da piegaro		

Visto: Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI


TABELLA C



Il bollo, di forma circolare, del diametro di mm. 31, costruito in duralluminio a cura del Ministero dell'interno, reca nella parte centrale l'effigie dell'Italia ed un numero composto di cinque cifre (da 00001 a 99999), secondo una numerazione progressiva unica per tutte le sezioni del Regno; nella parte esterna reca la dizione: « Ministero dell'interno - Servizio elettorale ».

Visto: *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

MODELLO DI URNA N. 1




a) Corpo dell'urna armato di filo metallico ovvero circondato di rete metallica. — b) e c) Supporti, che vanno fissati nel tavolo; il supporto b) consente di sollevare, da un lato, il corpo dell'urna, che sia adibita a contenere le schede da consegnarsi agli elettori allo scopo di agevolare al presidente l'estrazione graduale delle schede; il supporto c) consente di sollevare anche dall'altro lato il corpo dell'urna per assicurare una uniforme collocazione delle schede nell'interno dell'urna, che sia adibita a contenere le schede restituite dagli elettori. L'urna è di tipo unico, costruita in modo da servire ugualmente tanto per l'uno che per l'altro degli usi accennati, e pertanto, in caso di difetto o guasto di una di esse, è assicurato l'uso di un'urna allo scopo sostanziale stabilito dalla legge per la raccolta delle schede restituite dagli elettori. — d) Lato apribile dell'urna. — e) Fondo per la chiusura del lato d) dell'urna. — f) Fessura per la introduzione delle schede. — g) Punto di chiusura dell'urna con lucchetto. — h) Piano del tavolo.

L'urna si può chiudere con un lucchetto da applicare alla cerniera del coperchio, ovvero legando il coperchio stesso con una cordicella da fissarsi, poi, con delle strisce di carta gommata sulla quale devono essere apposte, oltre al bollo della Sezione, anche le firme a penna o con matita copiativa di tutti i componenti del seggio e degli elettori presenti che lo richiedano, ed i cui nomi devono essere messi a verbale.

Visto: *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

TABELLA E

MODELLO DI URNA n. 2



Urna per votazioni — Costruzione in legno di faggio oppure con altro legno forte — Chiusura assicurata con robusti spaghi da sigillare a cura dei componenti la Commissione.

Visto: Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

ISTRUZIONE PER L'USO DELL'URNA IN LEGNO COSTRUITA SECONDO IL MODELLO MINISTERIALE

1. — Il presidente dell'ufficio elettorale della sezione, prima dell'inizio della votazione, esamina l'urna, assicurandosi e facendo constatare ai componenti del seggio ed agli elettori presenti nella sala:

a) che l'urna è in perfetto stato e che non presenta alcuna anomalia nelle sue parti: corpo e coperchio;

b) che il regoletto del coperchio destinato a chiudere la fessura è agevolmente ribaltabile ed ha due fori corrispondenti a quelli delle guide;

c) che l'urna è completamente vuota.

2. — Provvede poi a fissare l'urna al tavolo di votazione mediante l'apposito vitone a galleggiante di cui è munito il fondo, e successivamente:

a) inserisce una robusta cordicella, di conveniente lunghezza, nei due fori praticati nella medesima parete dell'urna in modo che da essi fuoriescano, dalla parte esterna, le estremità di detta cordicella; identica operazione esegue per i due fori praticati nella parete opposta;

b) colloca il coperchio sulla testa dell'urna, inserisce le due estremità di una cordicella rispettivamente nei fori corrispondenti praticati nella cornice del coperchio e le annoda al centro; altrettanto esegue con le estremità dell'altra cordicella;

c) sui due nodi risultanti provvede ad incollare — in sostituzione di altri suggelli — due strisce di carta recanti, oltre al bollo della sezione, le firme di tutti i componenti del seggio, apposte con matita copiativa od a penna. Gli elettori presenti nella sala, qualora lo richiedano, possono aggiungere le loro firme.

Quanto sopra deve constare dal verbale nel quale occorrerà pure indicare le persone che hanno firmato le strisce di garanzia incollate.

3. — Terminata la votazione, il presidente, prima di iniziare le operazioni di scrutinio, fa constatare ai componenti del seggio ed agli elettori presenti nella sala la integrità dei suggelli apposti per assicurare il coperchio all'urna, curando che apposita dichiarazione sia inserita in verbale; ciò fatto, procede all'apertura dell'urna.

4. — Qualora le operazioni di scrutinio debbano essere rinviate al giorno seguente, il presidente provvede a suggellare la fessura del coperchio operando nella seguente maniera:

a) abbassa il regoletto che copre la fessura facendolo aderire alle guide;

b) inserisce l'estremità di uno spago nei fori praticati nello spessore delle guide — procurando di farla passare nel corrispondente foro di cui è munito il regoletto — e l'annoda con l'altra estremità sulla parte superiore del regoletto medesimo;

c) sul nodo così risultante provvede ad incollare una striscia di carta, come indicato alla precedente lettera c). Anche di queste operazioni si prende nota nel verbale, compresa l'indicazione delle persone che hanno firmato la striscia di garanzia.

5. — Nel giorno successivo all'elezione, il presidente, prima di iniziare o riprendere le operazioni di scrutinio, fa constatare ai componenti del seggio ed agli elettori presenti nella sala la integrità delle chiusure apposte alla urna, curando che apposita dichiarazione sia inserita nel verbale.

Visto: *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

TABELLA F.

**MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO
PER IL COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VAL D'AOSTA**

<i>Lombo da ingommare</i>		
Contrassegno 1		Contrassegno 7
Contrassegno 2		Contrassegno 8
Contrassegno 3		Contrassegno 9
Contrassegno 4		Contrassegno 10
Contrassegno 5		Contrassegno 11
Contrassegno 6		Contrassegno 12
Contrassegno		Contrassegno
<i>Primo lembo da piegare</i>		

Visto: Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

RETRO DELLE SCHEDE DESCRITTE NELLE TABELLE B ED F

	<p>ELEZIONI POLITICHE PER L'ASSEMBLEA COSTITUENTE</p> <hr/> <p>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</p> <hr/> <p>Timbro</p> <p>Firma dello Scrutatore</p> <p>.....</p>	

Visto: *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI